

VERBALE ACCORDO AZIENDALE

tra

Pesaro Parcheggio Srl, nella persona del Dirigente Michel Bezziccheri, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 17/2026 del 06.05.2026

e

l'O.S. FISASCAT CISL MARCHE, rappresentata dal Dott. Montillo Domenico, in rappresentanza dei lavoratori dell'Azienda

premesso che

- a. la L. 199/2025 c.d. "Legge di Bilancio 2026" ha confermato la detassazione dei premi di produttività innalzando la soglia ad Euro 5.000;
- b. è previsto, per il periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2027, riduzione all' 1% dell'aliquota per la tassazione con modalità separata dei premi di produttività, purchè corrisposti a fronte di misurabili incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;

preso atto che

le attività aziendali sono influenzate dalla stagionalità ovvero nel periodo dal 1 maggio al 15 settembre la stagione turistica-balneare comporta un aumento delle attività e delle funzioni societarie;

si concorda quanto segue:

1. TURNI ORARI

In relazione alla peculiarità dei servizi, si dà atto che l'articolazione dell'orario di lavoro è strettamente connessa a:

- gli orari di tariffazione della sosta, relativamente al servizio di verifica delle aree di sosta;
- la fruibilità dei pubblici servizi in capo all'Azienda;
- particolari esigenze di servizio.

La distribuzione dell'orario di lavoro del Personale sarà quindi determinata in funzione dei servizi affidati a Pesaro Parcheggio Srl e delle conseguenti esigenze organizzative.

Si concorda pertanto che

- a) la prestazione giornaliera potrà essere articolata in due distinte frazioni temporali (orario "spezzato");
- b) la durata massima della prestazione non potrà superare le 10 ore giornaliere.

In ogni caso, tra la fine dell'ultima frazione di lavoro di un giorno e l'inizio della prima frazione del giorno successivo, dovrà intercorrere un riposo minimo continuativo di 11 ore, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 66/2003.



2. BANCA DELLE ORE

Per far fronte ad intensificazione dell'attività lavorativa, il monte-ore settimanale dei lavoratori potrà raggiungere n. 44 (quarantaquattro) ore. Le ore lavorate in eccedenza rispetto al contratto di lavoro individuale confluiranno nella "banca individuale delle ore" e saranno di norma compensate in riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 16/set al 30/apr o, anche su richiesta del lavoratore, recuperate sottoforma di riposi compensativi, concessi compatibilmente con le esigenze aziendali.

Le ore eventualmente non recuperate all'01/10 dell'anno successivo rispetto a quello di maturazione saranno liquidate al Dipendente sulla base della retribuzione oraria in vigore al momento della liquidazione, con una maggiorazione del 15%. Il Dipendente potrà richiedere, in luogo della liquidazione, il mantenimento delle ore in Banca ore.

Le ore accumulate in Banca ore nel corso dell'anno solare non potranno essere superiori a 200 ore (detto limite è riferito a contratti part-time 38h/settimanali e riproporzionato per i contratti ad orari inferiori).

3. RIPOSO SETTIMANALE

Per adempiere ad esigenze di servizio il cui espletamento è vincolato a giorni festivi, il riposo settimanale, normalmente previsto nella giornata di domenica, sarà fruito in altro giorno della settimana di riferimento. (art. 9 D.Lgs. 66/2003); per il giorno domenicale lavorato sarà riconosciuta al Lavoratore la maggiorazione di legge per lavoro festivo.

4. PAUSA

In ottemperanza all'art. 8 del D.Lgs 66/2003, i lavoratori con turno di servizio superiore alle 6 ore continuative il lavoratore è tenuto ad effettuare una pausa non retribuita di 15 minuti.

5. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

L'Azienda garantisce un servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente così strutturato:

- a. valore del buono pasto: €. 7,00 (iva compresa);
- b. modalità di gestione: ticket elettronico o altro strumento individuato dall'Azienda;
- c. il buono pasto potrà essere utilizzato in qualsiasi attività convenzionata con il circuito del fornitore del Buono prescelto dell'Azienda.

Hanno diritto al Buono pasto i dipendenti che effettuano un turno lavorativo:

- I. pari o superiore a 6,5 (seivirgolacinque) ore continuative;
- II. con una pausa pranzo di durata pari o inferiore a 90 (novanta) minuti;
- III. in giornata festiva o domenicale;
- IV. con termine successivo le ore 20:30.

6. FERIE / PERMESSI

Tenuto conto dell'intensificarsi delle attività lavorativa nel periodo estivo, si concorda che nel periodo 01/mag – 15/set il personale potrà fruire un massimo di n. 18 (diciotto) giorni



lavorativi complessivi di ferie-permessi. L'Azienda potrà concedere deroghe a tale limite qualora ricorrano condizioni tali da garantire l'adeguato espletamento delle attività.

7. OBIETTIVI E PREMI

Le Parti convengono nel fissare come obiettivo di performance il consolidamento del margine operativo lordo, che per l'anno 2025 è pari ad € 1.155.798 (al lordo dell'ammontare dei premi anno 2025).

Ai dipendenti verrà erogata una premialità economica ripartita in ragione dei parametri contrattuali, calcolata come segue:

- premio base complessivo € 20.000,00 (costo azienda)
- al premio base di € 20.000 si aggiunge/detrae il 10% della differenza tra il MOL consuntivo dell'esercizio precedente e il MOL obiettivo (in valore assoluto)

Il tetto massimo raggiungibile è pari al 15% della retribuzione annua lorda di ciascun lavoratore.

Il premio verrà erogato il mese successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci di Pesaro Parcheggio srl.

L'ammontare della premialità sarà ripartito in base all'effettiva presenza di ogni singolo dipendente, intendendo per effettiva presenza anche le assenze per infortuni sul lavoro, permessi sindacali, ricoveri ospedalieri, maternità, ferie, permessi, permessi per L.104, donazioni sangue e congedi parentali.

Il premio non produrrà effetti su alcun istituto contrattuale indiretto o differito e non concorre a determinare il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Il premio verrà erogato anche ai dipendenti a tempo determinato o somministrati con una presenza di almeno 6 mesi nell'anno solare.

Convengono inoltre che l'Azienda applicherà, per la parte non erogata sotto forma di welfare, l'imposta sostitutiva dell'1% ai lavoratori per le voci retributive corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e di produttività.

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l'imposta sostitutiva del 1% troverà applicazione nei limiti di legge.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL competente, a cura di una delle parti firmatarie.

8. DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo si applica ai lavoratori in forza del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio, ed integra tale contratto nei limiti e nelle materie demandate alla contrattazione aziendale. Quanto concordato decorre dalla data della sottoscrizione con termine al 31/12/2027, fatta salva la possibilità di introdurre modifiche e/o aggiornamenti di comune accordo.

Qualora in sede di rinnovo CCNL alcuni degli istituti richiamati nel presente accordo fossero oggetto di revisione, le Parti si incontreranno per introdurre nel presente accordo gli eventuali aggiornamenti.

Pesaro, li 03/07/2026

PESARO PARCHEGGI SRL

PESARO PARCHEGGI S.r.l.
Dirigente
Michel Bezziocheri



FISASCAT CISL
FIRASCAT PARCHEGGI
Via Ragnoli, 4 - 60021 ANCONA
Tel. 071.2822223 - Fax 071.2822224
C.F. - 93094190423